SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Uman albumin - Anxolam - Epirubicina Carlo Erba - Vecuronio - Tramadolo Dompe - Calcio gluconato - Nitrosys - Miozac - Flolan - Mediamik - Kabimix - Fucicort - Octilia - Seroxat - Eutimil - Ticlopidina - Atrovent - Flutamide segix - Bapicil - Cefuroxima RKG - Cilpier - Selegilina Dorom - Mepivirgi - Expose - Oparen - Mepibil - Antireumina - Flunisolide RKG - Atenololo clortalidone - Methotrexate - Vicks Vaporub - Laxidil - Eparina calcica Recogen - Duolaxan - Licefor - Mepileader con adrenalina - Xiloleader con adrenalina - Mepileader - Valproato sodico - Lacrilube.

Provvedimenti di modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Efexor - Stomet - Uman albumin - Prevex - Losec - Aclonium - Alaxa - Delecit - Sintoplus - Tanrix - Ditanrix - Venimmun - Megace - Carbem - Doxium - Doxiproct - Theo dur - Algogel - Cinobac - Epomin - Cerebropan - Reuflos - Diseon - Aerrane - Mexalin - Rebacil - Poli Wit - Ticlolast - Diclodol - Calcium Sandoz - Menorest - Fluothane - Hibidil - Hibimax - Paludrine - Flebofast - Neurex - Salmocalcin - Amik - Revitase - Evadermin - Calbisan - Fluixol.

Revoche dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano: Ranibloc - Hismanal - Perturix - Cocarvit - Eusulpid - Citicil - Abetol - Memosprint - Diclodol - Talwinsup.

00A4988

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. ***2****:*

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 29 febbraio 2000.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° marzo 2000, n. **127.**

Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Visto l'articolo 10, comma 5, della citata legge, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dei predetti corsi di formazione professionale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché tutte le relative modifiche e norme di attuazione;

Sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale, individuate nell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (U.N.A.S.C.A.) e nella Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI).

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio atti n. 639 del 13 aprile 1999);

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanaza del 10 gennaio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1046 del 29 febbraio 2000);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalità di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.

Art. 2.

1. Ai corsi di formazione professionale, di cui al presente regolamento, possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994 ed i soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della medesima legge n. 11 del 1994.

2. I corsi vertono sulle materie di insegnamento indicate nei moduli contenuti nell'allegato al presente regolamento.

3. I corsi hanno la durata minima complessiva di duecento ore.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del corso, ogni docente, ciascuno per la propria materia di insegnamento, effettua verifiche periodiche finalizzate all'accertamento del progressivo grado di apprendimento di ciascun partecipante al corso medesimo.

2. Le verifiche periodiche, di cui al comma precedente, sono svolte mediante esercitazioni scritte ed

orali, a contenuto teorico-pratico, dirette ad evidenziare i concreti aspetti applicativi delle discipline oggetto di insegnamento.

3. A conclusione del corso, i docenti, ciascuno per la propria materia di insegnamento, sono tenuti a compilare una scheda di valutazione finale attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante.

4. La valutazione finale, di cui al comma precedente, consiste nella formulazione di una nota esplicativa attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante, seguito dall'attribuzione del giudizio sintetico di «idoneo» o di «non idoneo». Il giudizio di «non idoneo» è attribuito anche nell'ipotesi in cui il partecipante al corso non abbia assolto l'obbligo di frequenza minima per ciascuna materia di insegnamento.

5. L'attestato di frequenza con profitto è rilasciato, con le modalità definite ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, a coloro che abbiano riportato, per ogni materia di insegnamento, il giudizio sintetico di «idoneo» ed abbiano frequentato il corso per una durata minima pari all'80% delle ore complessive previste nonché al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.

6. Ogni partecipante è tenuto a ripetere la frequenza, nella prima sessione successiva a quella in cui ha ottenuto il giudizio di «non idoneo», ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali ha conseguito la valutazione finale di «non idoneo».

7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento dovuto a giustificato motivo, ovvero di ulteriore valutazione di «non idoneo», ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.

Art. 4.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge n. 11 del 1994 sono rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale se assolvono all'obbligo della frequenza minima pari all'80% delle ore complessive previste ed al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.

2. Per i soggetti di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione finale prevista dall'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento.

3. Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione professionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a ripetere la frequenza nella prima sessione successiva a quella in cui si è svolto il corso, ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza minima.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento, dovuto a giustificato motivo, ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 1° marzo 2000

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 115

ALLEGATO

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1° Modulo.

La circolazione stradale:
- nozione di veicolo;
- classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- destinazione ed uso dei veicoli;
- masse e sagome limiti;
- veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- traino di veicoli;
- norme costruttive e di equipaggiamento;
- accertamenti tecnici per la circolazione;
- documenti di circolazione ed immatricolazione;
- estratto dei documenti di circolazione e di guida;
- circolazione su strada e registrazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici;
- guida dei veicoli;
- formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario;
- regime fiscale.

2° Modulo.

Il trasporto di merci:
- albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- comitati dell'albo e loro attribuzioni;
- iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
- iscrizioni delle imprese estere;
- fusioni e trasformazioni;
- abilitazioni per trasporti speciali;
- variazioni dell'albo;
- sospensioni dall'albo;
- cancellazione dall'albo;
- sanzioni disciplinari;
- effetti delle condanne penali;
- reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- omissione di comunicazioni all'albo;
- tipi di autorizzazioni e regime autorizzativo;
- tariffe a forcella per i trasporti di merci;
- documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
- trasporto merci in conto proprio;
- licenze;
- commissione per le licenze, esame e parere;
- elencazione delle cose trasportabili;
- revoca delle licenze;
- ricorsi;
- servizi di piazza e di noleggio;
- esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
- trasporti internazionali;
- regime fiscale.

3º Modulo.

Navigazione:

accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;

acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;

navi e galleggianti;

unità da diporto;

costruzione delle imbarcazioni da diporto;

accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;

iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;

visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;

collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;

competenze del R.I.Na.;

iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;

trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;

autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;

noleggio e locazione;

importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;

regime fiscale;

esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;

esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;

esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;

validità e revisione delle patenti nautiche;

norme per l'esercizio dello sci nautico.

4º Modulo.

Pubblico registro automobilistico:

legge istitutiva del P.R.A.;

legge istitutiva I.E.T. ed A.P.I.E.T.;

compilazione delle note;

iscrizioni;

trascrizioni;

annotazioni;

cancellazioni.

5º Modulo.

Regime tributario:

le imposte dirette ed indirette in generale;

l'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo;

fatturazione delle operazioni;

fatturazione delle prestazioni professionali;

ricevuta fiscale: forma e contenuti;

il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie;

registri contabilità IVA;

dichiarazione annuale IVA;

regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;

imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

6º Modulo.

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:

la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche e integrazioni;

i decreti ministeriali di attuazione;

direttive in materia di accesso agli sportelli della M.C.T.C. e del P.R.A.;

il sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 264/1991 alla luce delle modifiche al sistema penale introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

le norme in materia di documentazione amministrativa, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: legge 4 gennaio 1968, n. 15, legge 15 maggio 1997, n. 127, legge 16 giugno 1998, n. 191, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, e legge 7 agosto 1990, n. 241.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994 (recante norme di «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi») è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5.

2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'art. 5, purché attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*.

5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

— La legge n. 382/1975 reca «Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione».

— La legge n. 59/1977 reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge costituzionale n. 2/1948 reca la «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato col regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455».

— La legge costituzionale n. 3/1948 reca lo «Statuto speciale per la Sardegna».

— La legge costituzionale n. 4/1948 reca lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».

— La legge costituzionale n. 5/1948 reca lo «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

— La legge costituzionale n. 1/1963 reca lo «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 reca norme di «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994, si veda infra «Note alle premesse».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994, si veda infra «Note alle premesse».

— Il testo dei commi da 4 a 7 dell'art. 4 della legge n. 11/1994 è il seguente:

«4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa».

00G0176

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE
REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nuova formulazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, già sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, introdotta dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che nell'individuare nel direttore generale, regionale o compartimentale la competenza in materia riduce a quarantacinque giorni i termini di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 1585, del 6 aprile 2000, con la quale i direttori dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Eboli e dell'ufficio del registro di Eboli hanno comunicato il mancato funzionamento dei detti uffici per i giorni 11 e 12 aprile 2000, a seguito dell'attivazione dell'ufficio delle entrate di Eboli;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del registro e delle imposte dirette di Eboli, per i giorni 11 e 12 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 maggio 2000

p. *Il direttore:* MAIORANO

00A5089

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 aprile 2000.

Rettifica al decreto ministeriale 7 marzo 2000, recante l'accertamento del tasso d'interesse semestrale di alcuni certificati di credito del Tesoro aventi cedole con godimento 1° marzo 2000 e scadenza 1° settembre 2000.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 032183 in data 7 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2000, con cui è stato accertato il tasso d'interesse semestrale di alcuni certificati di credito del Tesoro relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 2000 e scadenza 1° settembre 2000, ed, in particolare, è stato accertato il predetto tasso in relazione alla terza cedola dei CCT 1° marzo 1999/2006;

Considerato che, nelle premesse del citato decreto, è stato indicato in misura erronea l'importo in circolazione dei suddetti CCT, e ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del decreto medesimo;

Decreta:

A parziale rettifica di quanto indicato nelle premesse del decreto n. 032183 del 7 marzo 2000, l'importo in circolazione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1999 ammonta a 11.179.913.000,00 euro.

Di conseguenza, l'importo degli interessi relativi alla terza cedola dei medesimi CCT, si ragguaglia a lire 432.946.602.890; l'ammontare complessivo degli interessi recati da tutti i CCT di cui al citato decreto del 7 marzo 2000 (relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 2000) ammonta a L. 1.468.514.420.115.

Restano ferme tutte le altre indicazioni di cui al ripetuto decreto del 7 marzo 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il direttore: LA VIA

00A5118

DECRETO 10 maggio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 47.325 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo e 11 aprile 2000 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 13 del giorno 10 maggio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 10 marzo 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 maggio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 maggio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 maggio 2000; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

00A5117

DECRETO 18 maggio 2000.

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo è attribuita al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica coadiuvato da un comitato consultivo;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalità di realizzazione;

Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalità di realizzazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 27 maggio 1996, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni poliennali del Tesoro 15 gennaio 1998 - 15 gennaio 2001, in circolazione per nominali euro 9.449.954.368,92 corrispondenti a L. 18.297.663.145.909;

b) buoni poliennali del Tesoro 1° settembre 1998 - 1° settembre 2001, in circolazione per nominali euro 8.296.971.513,48 corrispondenti a L. 16.065.177.032.406;

c) certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1996 - 1° maggio 2003, in circolazione per nominali euro 7.014.548.942,04 corrispondenti a L. 13.582.060.680.004;

d) certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997 - 1° gennaio 2004, in circolazione per nominali euro 8.893.896.522,84 corrispondenti a L. 17.220.985.020.279.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, punto 2, lettera *b)*, del menzionato decreto 27 maggio 1996 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 1 centesimo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 1 milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale importo minimo verranno arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 12 del giorno 22 maggio 2000, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche già stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» già previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 27 maggio 1996, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione verrà esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 25 maggio 2000 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 25 maggio 2000 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 131 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per 85 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera *b)*, per 24 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera *c)* e per 145 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera *d)* del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme avrà luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera e contro cancellazione dei titoli dalla gestione centralizzata della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni di estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni di estinzione vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e alla loro estinzione, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il Ministro: VISCO

00A5220

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 maggio 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 recante: «Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E IMMISSIONE
IN COMMERCIO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 «Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1995;

Verificato che nel decreto del 2 ottobre 1995 sopramenzionato, a causa di errori di codificazione nel sistema informativo, alcuni dati essenziali risultano errati;

Attesa la necessità di provvedere alle indispensabili correzioni;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, richiamato nel preambolo, con il quale sono stati attribuiti i codici di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci a denominazione comune di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. - Viale Amelia, 70 - Roma, codice fiscale n. 03907010585:

iodio:

n. 030020022/G - da soluzione alcoolica «I» fiala 25 ml a soluzione alcoolica «I» flacone 25 ml;

potassio cloruro:

n. 030032027/G - da 10 fiale 2 meq/ml a 10 fiale 10 ml 2 meq/ml;

sodio cloruro:

n. 030035075/G - da 5 fiale 2 meq/10 ml a 5 fiale 10 ml 2 meq/ml;

n. 030035087/G - da 10 fiale 2 meq/10 ml a 10 fiale 10 ml 2 meq/ml;

sodio lattato:

n. 030036014/G - da 5 fiale 2 meq/10 ml a 5 fiale 10 ml 2 meq/ml.

Monico S.p.a. - Via Orlanda, 10 - Ponte Pietra - 30173 Mestre, codice fiscale n. 00228550273:

glucosio e potassio cloruro:

n. 030866014/G - da «I» 50 ml a «I» flacone 50 ml;

n. 030866026/G - da «I» 100 ml a «I» flacone 100 ml;

n. 030866038/G - da «I» 250 ml a «I» flacone 250 ml;

n. 030866040/G - da «I» 500 ml a «I» flacone 500 ml;

n. 030866329/G - da «I» 1000 ml a «I» flacone 1000 ml;

glucosio e sodio cloruro:

n. 030867055/G - da «II» 50 ml a «II» flacone 50 ml;

n. 030867067/G - da «II» 100 ml a «II» flacone 100 ml;

n. 030867079/G - da «II» 250 ml a «II» flacone 250 ml;

n. 030867081/G - da «II» 500 ml a «II» flacone 500 ml;

n. 030867093/G - da «III» 50 ml a «III» flacone 50 ml;

n. 030867105/G - da «III» 100 ml a «III» flacone 100 ml;

n. 030867117/G - da «III» 250 ml a «III» flacone 250 ml;

n. 030867129/G - da «III» 500 ml a «III» flacone 500 ml;

n. 030867269/G - da «II» 1000 ml a «II» flacone 1000 ml;

n. 030867271/G - da «III» 1000 ml a «III» flacone 1000 ml;

soluzione cardioplegica:

n. 030873018/G - da flacone 50 ml a soluzione B fiala 20 ml;

n. 030873020/G - da flacone 100 ml a soluzione A+B flacone 480 ml + fiala 20 ml;

n. 030873032/G - da flacone 250 ml a soluzione A+B sacca 480 ml + fiala 20 ml;

n. 030873044/G - da flacone 500 ml a soluzione a 480 ml in flacone 500 ml;

soluzione di eurocollins:

n. 030874010/G - da flacone 50 ml a soluzione A+B flacone 400 ml + flacone 100 ml;

n. 030874022/G - da flacone 100 ml a soluzione B flacone 100 ml;

n. 030874034/G - da flacone 250 ml a soluzione A+B sacca 400 ml + sacca 100 ml;

n. 030874046/G - da flacone 500 ml a soluzione A 400 ml in flacone 500 ml.

La denominazione dell'elettrolitica bilanciata reidratante con glucosio e calcio gluconato viene modificata in elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato mantenendo per tutte le confezioni gli stessi codici A.I.C.

La denominazione dell'elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio gluconato (cod. A.I.C. 031400) viene modificata in elettrolitica di reintegrazione con glucosio e sodio lattato mantenendo per tutte le confezioni gli stessi codici A.I.C.

In sostituzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio «soluzione polisalinica concentrata con potassio» identificata con il codice A.I.C. 030809038/G nella confezione «5 fiale 10 ml» viene autorizzato il farmaco a denominazione comune «soluzione polisalinica concentrata senza potassio» nella confezione «5 fiale 10 ml» con codice A.I.C. n. 034766016/G e relativo codice base 32 114Z60.

Ramini S.r.l. - Via Sacco e Vanzetti, 10/12 - 60131 Ancona - codice fiscale n. 00466350428:

amido glicerolato:

da vaso 1000 g - A.I.C. (base 10): 031781012/G - (base 32): 0Y9W52;

a vaso 1000 g - A.I.C. (base 10): 031781026/G - (base 32): 0Y9W52.

Art. 2.

Il presente provvedimento viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2000

Il dirigente: GUALANO

00A5088

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 aprile 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo del 150° anniversario della fondazione del Collegio S. Giuseppe in Roma nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del Collegio San Giuseppe in Roma, nel 150° anniversario della fondazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo del Collegio San Giuseppe in Roma, nel 150° anniversario della fondazione, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura il cortile interno del Collegio San Giuseppe, istituto scolastico fondato nel 1850 da Frère Simeon, con sede presso Piazza di Spagna in Roma, i cui metodi educativi e didattici si ispirano a San Giovanni Battista de la Salle.

Completano il francobollo la leggenda «150° ANNIVERSARIO FONDAZIONE COLLEGIO S. GIUSEPPE DE MERODE - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A5090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2000.

Modificazioni allo statuto sociale di Sanpaolo Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1525).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 2, che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata alla Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, via Santa Margherita 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Sanpaolo Vita che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 12, 13, 17 e 18 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Sanpaolo Vita S.p.a., con sede in Milano, con modifiche apportate agli articoli:

art. 3 - «sede». Trasferimento della sede sociale da Milano, via Santa Margherita n. 16 a Milano, via Hoepli n. 10;

art. 12 - «convocazione consiglio di amministrazione». Introduzione della possibilità per il consiglio di amministrazione di riunirsi in videoconferenza;

art. 13 - «attribuzioni consiglio di amministrazione». Modifica attribuzioni del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 343/1999;

art. 17 - «composizione ed attribuzioni collegio sindacale». Modifiche della composizione e delle attribuzioni del collegio sindacale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 343/1999;

art. 18 - «esercizio sociale». Adeguamento alle norme vigenti in materia di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A5096

COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 4 aprile 2000.

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.

IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed, in particolare, il comma 4, che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosiego denominato Albo, gli intermediari ed i commercianti di rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che attribuisce alla competenza del comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Ritenuto di dover fissare i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 riguardante le imprese che intendono effettuare l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti;

Vista la nota prot. n. 1265/ALBO/PRES. del 14 marzo 2000, con la quale sono stati chiesti alla Commissione europea chiarimenti interpretativi circa l'obbligo d'iscrizione all'Albo per i soggetti che effettuano attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti prodotti da terzi di cui hanno la detenzione e per i quali risultano autorizzati alle operazioni di smaltimento o recupero ai sensi degli articoli 27 e 28 o 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Ritenuto, pertanto, in attesa dei suddetti chiarimenti, di determinare l'obbligo d'iscrizione all'Albo nella categoria 8, a carico delle imprese che svolgono attività di intermediazione o commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti che formano oggetto di tali attività;

Delibera:

Art. 1.

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera «A».

2. La dotazione minima di personale è costituita da:

a) il titolare di impresa individuale;

b) i lavoratori dipendenti;

c) i collaboratori in via coordinata e continuativa;

d) i soci delle società purché «prestatori d'opera» all'interno dell'impresa.

2. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con un importo di lire cinquanta milioni. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la rappresentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi secondo la lettera «B».

Art. 2.

1. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, può essere assunto e dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. 003. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data dell'iscrizione.

2. Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le imprese devono presentare:

a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le qualità di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

b) documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente deliberazione;

c) documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere presentate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Roma, 4 aprile 2000

Il presidente: PERNICE

ALLEGATO "A"

REQUISITI MINIMI DOTAZIONE PERSONALE CATEGORIA 8 * (Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione)

	classe A	classe B	classe C	classe D	classe E	classe F
	> o = a 200.000 t/a	> o = a 60.000 e < a 200.000 t/a	> o = a 15.000 e < a 60.000 t/a	> o = a 6.000 e < a 15.000 t/a	> o = a 3.000 e < a 6.000 t/a	< a 3.000 t/a
Personale rifiuti pericolosi	6	3	3	3	2	1
Personale rifiuti non pericolosi	3	2	2	2	1	1

* Concorrono a formare la dotazione minima le unità di personale già ricomprese nelle altre categorie in cui l'impresa risulta iscritta.

ALLEGATO *B*

ATTESTAZIONE

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI ATTESTA CHE QUESTO ISTITUTO O SOCIETÀ HA CONCESSO AL SIG. .... NELLA FORMA TECNICA DI .... UN AFFIDAMENTO DI L. ....

00A5098

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DELIBERAZIONE 15 marzo 2000.

Approvazione delle modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato. (Deliberazione n. 90).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma VI-*bis*, della predetta legge che prevede l'adozione da parte del Comitato istituzionale delle misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede l'approvazione entro il 31 ottobre 1999, di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico molto elevato nonché l'adozione delle misure di salvaguardia, con il contenuto di cui al comma VI-*bis* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, oltre che con i contenuti di cui alla lettera *d)*, comma III, del medesimo art. 17;

Vista la propria delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale è stato approvato il piano straordinario di cui sopra;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale si può procedere ad integrazioni e modifiche al piano;

Viste le proposte di individuazione e perimetrazione di nuove aree avanzate da: comune di Ussita, prot. n. 5934 del 22 novembre 1999, regione Lazio, prot. n. 1327/DD del 10 dicembre 1999, provincia di Arezzo, prot. n. 31602/40-02-00-02 del 27 ottobre 1999;

Visto il parere del comitato tecnico espresso nelle sedute del 14 dicembre 1999 e del 15 febbraio 2000 sulle suddette proposte;

Considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;

Delibera:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi dell'art. 1, comma I-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni e dell'art. 4 della normativa di attuazione, le modifiche ed integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (PST), le parti che costituiscono detto piano sono integrate o modificate nel seguente modo:

I) nell'allegato cartografico B del Piano sono inserite le aree perimetrate di Piana San Quintino (comune di Colonna, provincia di Roma), area n. 8.01 e Pratolungo (comune di Ussita, provincia di Macerata), area n. 20.12 così come da cartografia allegata;

II) nell'allegato cartografico B del Piano la perimetrazione dell'area ricadente in comune di Pieve S. Stefano, area n. 38, è sostituita come da cartografia allegata;

III) nella normativa di attuazione l'appendice 1), elenco dei comuni nel cui territorio ricade un'area soggetta a rischio molto elevato per fenomeno di inondazione e/o frana, è integrata con i comuni di Colonna (Roma) e di Ussita (Macerata).

Alle suddette aree, così come perimetrate negli allegati cartografici, si applicano le disposizioni del piano straordinario.

Art. 2.

Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti ed adeguata pubblicità mediante il deposito delle modifiche e/o integrazioni al Piano straordinario presso il Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni territorialmente interessate e presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Roma, 15 marzo 2000

Il presidente
Ministro dei lavori pubblici
BORDON

00A5097

UNIVERSITÀ DI MACERATA

DECRETO RETTORALE 3 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995;

Visto l'art. 86 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 579 del 17 luglio 1997;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999 «Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1838 del 22 dicembre 1999 - Adempimenti delle istituzioni universitarie in merito alle disposizioni della legge sopra indicata;

Ritenuto necessario integrare lo statuto di autonomia;

Vista la delibera del senato accademico del 28 febbraio 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 marzo 2000;

Decreta

di integrare lo statuto di autonomia emanato con decreto rettorale n. 283 dell'11 marzo 1995 con il seguente articolo:

Art. 22-*bis*

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il nucleo di valutazione di ateneo è nominato dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

2. Il nucleo, le cui modalità di funzionamento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo, acquisisce altresì periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Macerata, 3 aprile 2000

Il rettore: FEBBRAJO

00A5192

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 9 maggio 2000.

Modifica allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1998 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Considerato che è stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto:

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta in data 11 febbraio 2000;

Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 22 febbraio 2000, con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche agli articoli citati;

Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti, ufficio 1, del M.U.R.S.T. prot. n. 521 del 18 aprile 2000, pervenuta in data 27 aprile 2000, con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare al riguardo;

Decreta:

a) di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, le modifiche ai seguenti articoli dello statuto:

Al comma 1 dell'art. 46 dopo la lettera *e)* è aggiunta la lettera *f)* «Il nucleo di valutazione di ateneo».

Il comma 1 dell'art. 70 è sostituito dal seguente:

«Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttività della ricerca e della didattica, nonché di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio».

Al comma 2 dell'art. 70 è aggiunto il seguente periodo:

L'Ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza».

Il comma 3 dell'art. 70 è integrato nel modo seguente:

«Il nucleo elabora una relazione annuale e la trasmette agli organi necessari dell'ateneo e al direttore amministrativo, che ne tengono conto ai fini delle determinazioni di loro competenza, nonché la relazione da inviare entro il 30 aprile al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

Il comma 4 dell'art. 70 è modificato nel modo seguente:

«Il nucleo di valutazione è composto da cinque docenti, un dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il coordinatore del nucleo è eletto tra i membri che siano professori di ruolo dell'Università degli studi di Perugia».

b) Il testo integrale degli articoli 46 e 70 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, a seguito delle modifiche sopra indicate risulta essere il seguente:

«Art. 46.

Organi

1. Sono organi necessari dell'ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) la giunta di ateneo;

d) il consiglio di amministrazione;

e) il consiglio degli studenti;

f) il nucleo di valutazione.

Art. 70.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, sulla base di provvedimenti legislativi, regolamentari, ministeriali e rettorali che a detto nucleo facciano espresso riferimento, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la produttività della ricerca e della didattica, nonché di valutare la gestione amministrativa e gli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo determina i parametri ed i criteri per l'esercizio della valutazione, in riferimento agli obiettivi stabiliti dalla legge ed ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'ateneo. L'ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

3. Il nucleo elabora una relazione annuale prevista dalla normativa vigente e la trasmette, entro il 30 aprile di ciascun anno, agli organi necessari dell'ateneo e al direttore amministrativo nonché al M.U.R.S.T. e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

4. Il nucleo di valutazione è composto da cinque docenti, un dirigente, un funzionario amministrativo e da due membri nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il coordinatore del nucleo è eletto tra i membri che siano professori di ruolo dell'Università degli studi di Perugia.

5. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, durano in carica tre anni e non possono ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive».

Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Perugia, 9 maggio 2000

Il rettore: CALZONI

00A5185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cambio di dipendenza del consolato onorario in Gand e del vice consolato onorario in Ostenda (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato onorario in Gand (Belgio) è posto alle dirette dipendenze del consolato di prima categoria in Bruxelles a partire dal 1° giugno 2000.

Art. 2.

Il vice consolato onorario in Ostenda (Belgio) è posto alle dirette dipendenze del consolato di prima categoria in Bruxelles a partire dal 1° giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A5131

Cambio di dipendenza del consolato onorario in Graz (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato onorario in Graz (Austria) è posto alle dirette dipendenze della cancelleria consolare esistente presso l'ambasciata d'Italia in Vienna (Austria) a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A5132

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Advantage 40-100-250-400» per cani e «Advantage 40-80» per gatti.

Decreto n. 100 del 3 maggio 2000

Secialità medicinale per uso veterinario ADVANTAGE 40-100-250-400 per cani e ADVANTAGE 40-80 per gatti.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a. con sede legale in Milano.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata, per tutte le concentrazioni della specialità medicinale veterinaria suddetta, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

40 per cani:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396138;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396140;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396153.

100 per cani:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396076;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396088;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396090.

250 per cani:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396102;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396114;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396126.

400 per cani:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396191;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396203;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396215.

40 per gatti:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396177;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396189;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396165.

80 per gatti:

blister 2 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396239;

blister 3 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396241;

blister 6 tubetti monodose - A.I.C. n. 102396227.

Stampati: è approvato l'adeguamento del sommario delle caratteristiche del prodotto per la confezione 40-100-250 mg per cani.

Indicazioni terapeutiche: si approva per la specialità medicinale di cui sopra per tutte le confezioni da 40-100-250 e 400 mg per cani, l'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica relativa a «dermatite allergica da pulci».

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quentan»

Decreto n. 104 del 3 maggio 2000

Secialità medicinale per uso veterinario QUENTAN polvere ed iniettabile 10 bustine da 5 g - barattolo da 100 e 500 g - flacone da 50 e 250 ml - A.I.C. n. 100250.

Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH — Ingelheim am Rhein (Germania) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. Firenze.

Modifiche apportate: polvere: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione: 40 bustine da 5 g - A.I.C. n. 100250063;

Produttore: Boehringer Ingelheim Pharma KG — Ingelheim am Rhein (Germania).

Confezione e controllo presso lo stabilimento Boehringer Ingelheim France — Reims Cedex Francia.

Iniettabile: numeri di A.I.C.: alla confezione flacone da 250 ml viene ora attribuito il numero di A.I.C. n. 100250051 in sostituzione del n. 101115057 erroneamente attribuito.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A5164

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano è vacante il seguente posto di ricercatore alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: settore scientifico-disciplinare n. B01A - fisica generale (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Saldini, 50 - 20133 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A5133

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2000 del Ministero della pubblica istruzione recante: «Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55, prima colonna, al secondo rigo del dispositivo, dove è scritto: «sig.ra Reidel *Gudrum* Magdalena, nata a Bregenz ...», leggasi: «sig.ra Reidel *Gudrun* Magdalena, nata a Bregenz ...».

00A5134

Comunicato relativo al decreto 17 aprile 2000 del Ministero delle comunicazioni recante: «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, sono apportate le seguenti correzioni:

alla prima colonna, nell'intestazione, dopo il titolo, dove è scritto: «*Il Ministro delle comunicazioni*», leggasi: «*Il Ministro delle comunicazioni in qualità di autorità di regolamentazione per il settore postale*»;

alla seconda colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «... tale servizio, incluso quello transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, comprende: ...», leggasi: «... tale servizio, incluso quello transfrontaliero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, comprende: ...».

00A5190

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.